



## COMUNE DI ARDEA

Ordinanza Sindacale n. 33 del 17/10/2019

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI E COMPORTAMENTI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA, LA CIRCOLAZIONE STRADALE, L'IGIENE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA, OFFENDONO LA PUBBLICA DECENZA, LEDONO I DIRITTI DI LIBERTA', DIGNITA' ED INTEGRITA' DELLA PERSONA.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

**che** è primario obiettivo dell'amministrazione comunale garantire la civile e serena convivenza dei cittadini nel rispetto dei diritti fondamentali, promuovendo la rimozione di tutti gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana o che comunque limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

**che** nel territorio del Comune di Ardea (RM), nel corso degli anni, per la presenza del forte traffico veicolare di passaggio sulla Via Litoranea ex SS 601, Via Laurentina SP 95 b, Via Campo selva 109 b, Via Pontina Vecchia ex SP 148 e Via Nazzareno Strampelli Strada Comunale, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, si è fortemente radicato il fenomeno della prostituzione, e che si sono verificati numerosi episodi di degrado sociale come la contrattazione di prestazioni sessuali anche in prossimità di attività commerciali e abitazioni private;

**che** l'attività di meretricio costituisce anche una grave minaccia all'igiene e alla salute pubblica stante il ritrovamento, nelle adiacenze delle abitazioni di numerosi rifiuti organici e non (profilattici utilizzati, fazzoletti, lattine, bottiglie, siringhe ecc.) gettati, senza alcuna cautela, in aree sia pubbliche che private e pertanto interessate dalla presenza di minori, di animali domestici e selvatici, nonché nei corsi d'acqua adiacenti a dette strade;

#### CONSIDERATO

**che** l'attività di meretricio può costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale per i comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali

a pagamento, anche a causa dell'attraversamento pedonale di strade fortemente trafficate, e che ciò determina frequenti situazioni di grave pericolo per gli utenti della strada;

**che** le strade maggiormente interessate al fenomeno sono strade strategiche per la viabilità e al tempo stesso pericolose per la loro stessa conformazione, come risulta dal fatto che si sono verificati gravi sinistri stradali;

**che** al fenomeno della prostituzione sono collegati gravi episodi criminali, quali sfruttamento, omicidi, atti di violenza, rapine sia a danno di terzi che delle persone dedite al meretricio, episodi che si sono verificati negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale;

**che** il meretricio, pur essendo attività di per sé non proibita dalla legge, comporta lo sfruttamento anche di ragazze minorenni, accomunate con le altre donne da una condizione di evidente costrizione, quando non di vera e propria riduzione in schiavitù, ciò ad evidente vantaggio della criminalità organizzata, che presumibilmente impiega gli ingenti ed illeciti guadagni per altre attività delittuose sul territorio ed è fertile terreno per lo sviluppo di situazioni criminose legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

**che** spesso le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;

**che** il fenomeno della prostituzione su strada diffonde un messaggio pubblico altamente negativo e diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali e può incidere sul processo educativo dei minori, determinando in essi uno scadimento dei valori morali all'interno delle future relazioni personali;

**che** la prostituzione su strada comporta anche una illecita occupazione del suolo pubblico e/o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini;

**che** l'uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere - dovere ex art. 823 del Codice Civile per l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

**che** negli ultimi anni si è rilevata una recrudescenza del problema, e che continuano a giungere alla Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri ed a questo Sindaco lamentele, esposti e richieste di intervento da parte della popolazione, che vede rinnovarsi una situazione di forte degrado, di pericolo per la circolazione stradale e per l'igiene pubblica;

*che nonostante i vari interventi effettuati da parte della Polizia Locale e di altre Forze dell'Ordine, il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire con grave pregiudizio alla sicurezza e alle condizioni igienico sanitarie sul territorio comunale e pertanto si rende necessario reiterare la precedenza Ordinanza Sindacale nr. 07 del 26/02/2019 oltre il periodo di vigenza previsto precedentemente (dal 26/02/2019 al 30/09/2019);*

**che** il fenomeno sopra descritto, non accennando a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di Polizia, determina un evidente aumento del senso di insicurezza percepito dai cittadini in pregiudizio dell'ordinato vivere civile;

## **RITENUTO**

**che**, al fine di sradicare tale stato di cose, lesivo della sicurezza urbana e della qualità della vita dei cittadini, si ritiene doveroso intensificare l'attività di vigilanza, controllo e repressione da parte dalle forze dell'ordine, per ridurre e contrastare tutte le manifestazioni di degrado sopra descritte, con il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza, ampiamente intesa, dei cittadini;

## **PRESO ATTO**

**Che**, per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Municipale e/o da parte delle altre Forze di Polizia sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti;

**che**, con sentenza 115/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 54, 4° comma TUEL, nella parte in cui permette ai Sindaci di emanare provvedimenti ordinatori, diretti a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, qualora questi provvedimenti non corrispondano ai criteri di contingibilità ed urgenza;

**che**, nelle more di un intervento legislativo che definisca con più precisione l'estensione, i limiti ed i presupposti per l'utilizzo del potere di ordinanza in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, sia comunque necessario ed urgente, nei limiti della citata sentenza della Corte Costituzionale, intervenire per impedire che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, e che al momento non vi siano altri strumenti giuridici che possano profittevolmente essere adottati in merito;

**che**, in ossequio alla sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale, con la repressione di tale condotta attraverso l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del cd. "cliente", non vengono affatto lesi o compromessi diritti costituzionalmente garantiti ma, al contrario, vengono protetti il diritto alla vita, alla salute, all'integrità, alla sicurezza ed alla vivibilità per i cittadini, per gli utenti della strada e per le stesse prostitute;

## VISTO

che il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, deve vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, nonché curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato;

che il Sindaco, alla luce delle norme sopra richiamate, può intervenire con atti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della comunità, creando disagio e allarme nella popolazione, perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, ovvero perché lesivi delle regole sociali o di costume sulle quali si regge una corretta, ordinata e civile convivenza;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (C.d.S.) e successive modificazioni; VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267; VISTO l'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; VISTO l'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificato dall'art.6 bis della legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n.92; VISTO il D.M. Interno 5 agosto 2008, "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 07/04/2011; VISTO il Regolamento di Polizia Urbana; VISTA la delibera di C.C. nr. 13 del 10\03\2004 di approvazione del "Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali" con il quale sono state determinate le sanzioni amministrative per violazione delle ordinanze comunali;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra espresse, debba essere emanata apposita ordinanza Sindacale che rivesta i *caratteri della contingibilità e dell'urgenza*;

DATO ATTO che la presente ordinanza verrà immediatamente comunicata a S. E. il Signor Prefetto di Roma;

## ORDINA

che, a far data dal giorno 17/10/2019 e fino al giorno 17/04/2020

1. *su tutto il territorio comunale, nella pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, con particolare riferimento alla Via Litoranea ex SS 601, Via Laurentina SP 95 b, Via di Valle Caia nel tratto di competenza comunale, Via Campo Selva 109 b, Via Pontina Vecchia ex SP 148 e Via Nazzeno Strampelli Strada Comunale, e sulle strade ad esse adiacenti (e nelle relative pertinenze stradali) ove stazionano soggetti che per le condizioni di orario e/o di posizionamento a margine della carreggiata, in atteggiamento atto ad attirare l'attenzione dei conducenti, appaiono dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è fatto divieto ai conducenti dei veicoli, che giungano in prossimità o in corrispondenza degli stessi soggetti:*

a) *di procedere a passo d'uomo, dovendosi invece regolare la velocità, in considerazione dell'ora (in particolare se notturna) del tipo, nonché della notevole mole di traffico che quotidianamente si svolge sulle strade sopra richiamate e su quelle ad esse adiacenti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione;*

b) *di eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente;*

c) *di eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento e/o di fermata per chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti dediti alla prostituzione o che, per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di fornire prestazioni sessuali a pagamento.*

Per i divieti sopra descritti non è necessaria l'apposizione di segnaletica stradale, rivestendo il presente punto una finalità ricognitiva e specificativa, relativamente alla fattispecie oggetto del presente provvedimento, di comportamenti astrattamente vietati dagli artt.141 e 154 del Codice della Strada.

2. I comportamenti di cui ai suddetti punti sono vietati anche quando sono finalizzati a far salire o scendere i medesimi soggetti dal veicolo che si conduce. La violazione si concretizza anche a carico della persona che, a piedi e nei luoghi sopra enunciati, contratta o concorda prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano attività di meretricio.

3. In tutto il territorio Comunale è vietato lo stazionamento e/o appostamento della persona, e/o adescamento di soggetti e l'intrattenersi con essi, e/o qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentale, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possa ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

4. I divieti di cui ai punti precedenti, che riguardano tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano, non valgono per i volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità.

5. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dall'art.16 della legge n.3 del 16/01/2003 e modificato dall'art.1-quater, comma 5 della legge n.116 del 20/05/2003, per la violazione della presente Ordinanza è stabilito l'importo del pagamento, della somma di Euro **250,00**.

6. L'inottemperanza all'ordine legittimamente dato da parte degli agenti della Forza Pubblica di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie e aree in cui vige il divieto indicato dalla presente Ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

7. La presente Ordinanza, è **immediatamente esecutiva**.

8. Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

9. Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, inserimento nel sito ufficiale del Comune di Ardea (RM) [www.comune.ardea.it](http://www.comune.ardea.it), comunicato stampa agli organismi di informazione locale (nonché mediante eventuali altre forme ritenute più idonee per l'informazione dei cittadini).

10. Ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, la presente Ordinanza viene trasmessa alla Questura di Anzio (RM), alla Tenenza dei Carabinieri di Ardea (RM) e alla Stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo.


11. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

12. Viene revocata ogni precedente Ordinanza Sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente.  
Ardea, li

IL DIRIGENTE DELLA P.L.  
Dott. Sergio IERACE



IL SINDACO  
Mario SAVARESE



rc\*19